

Carne - rossa, bianca, volatile da cortile

D. Lgs. n. 286 del 18 Aprile 1994 - pubblicato nella G. U. n. 111 del 14.5.94

Regolamento recante norme di "Attuazione della direttiva 94/65/CE", relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

Campo di applicazione

1. Le **carni fresche** ottenute da animali domestici delle specie bovina (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison bison*), suina, ovina, caprina, nonché da solipedi domestici e destinate all'immissione sul mercato per il consumo umano devono essere prodotte nel rispetto delle condizioni sanitarie indicate nel presente decreto.
2. Il presente decreto **non si applica** al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche effettuati negli esercizi per la vendita al minuto o in locali connessi a tali punti di vendita o connessi alla vendita su aree pubbliche ove tali operazioni siano compiute unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.

D.L. n. 537 del 30 Dicembre 1992 - pubblicato nella G. U. n. 108 del 10.5.96

"Attuazione delle direttive 92/5/CEE", relativa ai problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne e di alcuni prodotti di origine animale.

Campo di applicazione

Il presente decreto fissa le condizioni sanitarie per la produzione e la immissione sul mercato dei prodotti a base di carne e degli altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano dopo aver subito un trattamento ovvero alla preparazione di altri prodotti alimentari.

Il presente decreto **non si applica**:

1. alla preparazione e al magazzinaggio di prodotti a base di carne, ivi comprese le paste fresche alimentari farcite con carne, e di altri prodotti di origine animale, destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei locali adiacenti ai punti di vendita, dove la preparazione ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore;
2. ai pubblici esercizi disciplinati dalla legge 25 agosto 1991, n. 287;
3. agli stabilimenti e ai laboratori di produzione, preparazione e confezionamento di pasti destinati alla ristorazione collettiva.

D.P.R. n° 495 del 10/12/1997 - pubblicato su G. U. n° 20 del 26/01/1998

Regolamento recante norme di "Attuazione della direttiva 92/116/CEE" che modificano la "direttiva 71/118/CEE" relativa a problemi sanitari in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento fissa le condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche di volatili da cortile.
2. Il presente regolamento **non si applica** al sezionamento ed al magazzinaggio di carni fresche di volatili da cortile effettuati nei negozi per la vendita al minuto o in locali connessi a detti punti di vendita, dove il sezionamento ed il magazzinaggio sono effettuati unicamente per la vendita diretta al consumatore; detta esclusione non si applica ai laboratori di sezionamento ed ai depositi frigoriferi centralizzati delle catene di distribuzione per la vendita al minuto.

D.P.R. n. 309 del 3 agosto 1998

Regolamento recante norme di "Attuazione della direttiva 94/65/CE", relativa ai requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazione di carni.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme applicabili alla produzione ed immissione sul mercato dell'Unione europea, nonché alle importazioni di carni macinate e di preparazioni di carni.
2. Il presente regolamento **non si applica**:
 - Alle carni macinate ed alle preparazioni di carni che sono prodotte, per la vendita diretta al consumatore finale, in esercizi per la vendita al minuto o in laboratori adiacenti ai punti di vendita;
 - Alle carni, separate meccanicamente, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di carne da sottoporre a trattamento termico in stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche.
3. La produzione e l'immissione sul mercato di carni destinate ad essere utilizzate come materia prima per la produzione del trito di salumeria restano disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche.